

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

N° 128
del 12-09-2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI SPECIFICI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

L'anno duemilatre, addì dodici del mese di settembre, alle ore 08:05, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

DAVI' PIETRO GIORGIO	Sindaco	P
CRIVELLOTTO LUCIANA	Vice Sindaco	P
BUSO CARLA	Assessore	P
CURTO FLORIANO	Assessore	A
CALLEGARO FABIO	Assessore	P
ANSELMI GIUSEPPE	Assessore	P
VISCHI FABIO	Assessore	P

Presenti n. 6 Assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il segretario del Comune, dott.ssa .

Il signor DAVI' PIETRO GIORGIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”, definitivamente sottoscritto il 31 marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale stesso, che prevede l’istituzione di posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, nonché dettata la disciplina per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi;
- l’art. 10 del C.C.N.L. appena citato, che detta norme in materia di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato da attribuirsi al personale titolare delle posizioni organizzative di cui all’art. 8;
- l’art. 11 del succitato C.C.N.L., in base al quale i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 51, comma 3-bis, della legge n. 142/1990 (odierno art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000), e nell’ambito delle relative risorse finanziarie disponibili, applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;

VISTI altresì:

- l’art. 7 “Organizzazione” del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, che così recita:
“1. L’organizzazione del Comune è imperniata sulle seguenti strutture: unità organizzative e unità operative.
2. Le unità organizzative costituiscono le articolazioni di massima dimensione dell’ente. Tali unità comprendono una o più unità operative secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di uno o più servizi o attività omogenee.
3. Alle unità organizzative sono preposti, ai sensi del comma 2 dell’art. 109 del decreto legislativo n. 267/2000, dipendenti collocati nella categoria D, designati con provvedimento del Sindaco, nel quale viene stabilita anche la durata dell’incarico. Il Sindaco può affidare la responsabilità anche di più unità organizzative ad un unico responsabile. La responsabilità dell’unità organizzativa può essere attribuita a personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Detta responsabilità può essere altresì attribuita a soggetti esterni all’ente, previa stipulazione di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000.
..... omissis”;
- l’art. 29 del suddetto regolamento “Valutazione dei titolari delle posizioni organizzative e del restante personale dell’ente”, che così recita:
“1. I titolari delle posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale delle prestazioni, intese in termini di risultati/grado di raggiungimento degli obiettivi e di comportamenti espressi, ivi compresa la capacità di gestione delle risorse umane affidate.
2. La valutazione, valida anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, è rimessa al nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 30 ed è effettuata con l’applicazione di una metodologia di valutazione, approvata con deliberazione della Giunta comunale, valida per la generalità delle posizioni organizzative; tale valutazione dovrà concludersi con un giudizio complessivo espresso in termini numerici.

3. L'ammontare della retribuzione di risultato è in via generale quantificato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, proporzionalmente alla valutazione riportata annualmente.

..... omissis”;

- la propria deliberazione n. 165 in data 6 novembre 2001, esecutiva, rettificata con propria deliberazione n. 45 in data 15 aprile 2002, esecutiva, con cui è stato approvato il metodo permanente di valutazione delle prestazioni del personale dipendente, compresi i titolari di posizioni organizzative, elaborato dal Centro Studi della Marca Trevigiana;

ATTESO che, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi - titolari di posizione organizzativa, si rende necessario fissare gli specifici criteri per tale stessa attribuzione;

EVIDENZIATO, con riguardo alla retribuzione di cui trattasi, che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999, l'importo della stessa varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;

RITENUTO di stabilire, nel rispetto della normativa regolamentare surriportata, nonché nel rispetto della metodologia di valutazione del personale adottata, i seguenti criteri specifici, applicabili cumulativamente, ai fini della corresponsione della retribuzione in parola:

- attribuzione del minimo previsto contrattualmente, pari al 10 per cento della retribuzione di posizione, al responsabile che abbia riportato una valutazione ponderale non inferiore a 50;
- attribuzione del restante 15 per cento proporzionalmente alla valutazione ponderale complessiva, purché superiore a 50;

DATO ATTO che nessuna retribuzione di risultato sarà corrisposta al responsabile che abbia ottenuto una valutazione ponderale inferiore a 50;

RITENUTO necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire quanto prima l'erogazione dell'indennità di risultato per il 2002;

VISTO il seguente parere reso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Parere di regolarità tecnica: dr Santino Quagliotto, responsabile del servizio: *FAVOREVOLE*;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi – titolari di posizione organizzativa, i seguenti criteri specifici, applicabili cumulativamente:

- attribuzione del minimo previsto contrattualmente, pari al 10 per cento della retribuzione di posizione, al responsabile che abbia riportato una valutazione ponderale non inferiore a 50;
- attribuzione del restante 15 per cento proporzionalmente alla valutazione ponderale complessiva purché superiore a 50;

2. di dare atto che nessuna retribuzione di risultato sarà corrisposta al responsabile che abbia ottenuto una valutazione ponderale inferiore a 50;

3. di dare atto che il responsabile dell'ufficio del personale provvederà ai successivi atti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo C.C.N.L.;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Progr. halley/gest.delibere/Giunta/proposta n. 121/2003
Progr. halley/gest.delibere/Giunta/delibera n. 128/2003

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(f.to dr. DAVI' PIETRO GIORGIO)

IL Segretario
(f.to dott.)

N. di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 09-10-2003 al 23-10-2003, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Valdobbiadene li 24-10-2003

IL MESSO COMUNALE
(f.to)

Comunicazione capigruppo consiliari

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Valdobbiadene li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott.)

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il giorno

Valdobbiadene li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott.)
